Rapporto

numero	data	Dipartimento
4875 R	14 gennaio 2000	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 30 marzo 1999 concernente la legge di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

GENERALITÀ

Fino all'adozione della legge federale non esisteva una normativa unitaria in materia di commercio di armi, ma solo un concordato fra Cantoni nemmeno sottoscritto da tutti. Una situazione che era fonte di abusi al punto che la Svizzera e, nel suo piccolo, il Ticino era considerato come una specie di mercato libero dove senza difficoltà particolari era possibile acquistare armi di ogni tipo. Di tale situazione ha approfittato a lungo la criminalità organizzata che, come è risultato spesso da inchieste all'estero - in Italia in particolare - si riforniva presso commercianti, ma anche privati in Svizzera.

Da tempo e da più parti era auspicata una normativa federale più restrittiva. I primi tentativi di adottare una legge federale sulle armi risalgono agli inizi degli anni ‘80 (progetto Furgler). Il 10 dicembre 1990 il Gran Consiglio del nostro Cantone con un'iniziativa cantonale sollecitava una legislazione federale in materia. Un atto che sarà all'origine della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni proposta dal Consiglio federale con il messaggio no. 96.007 del 24.1.1996. Messaggio preparato sulla base di un rapporto di un gruppo d'esperti presieduto dall'allora Consigliere di Stato Alex Pedrazzini. Le delibere parlamentari si svolgono negli anni ‘96 e ‘97 e l'approvazione della legge è del 20 giugno 1997. La relativa ordinanza di applicazione è del 21.9.1998.

PRINCIPI DELLA LEGGE FEDERALE VINCOLANTI PER IL CANTONE

Filosofia fondamentale della nuova legge federale è la lotta contro gli abusi nel commercio di armi, di accessori e di munizioni.

I principi, vincolanti per i Cantoni, della legge federale stabiliscono che:

a) viene definita una lista di armi il cui commercio è vietato (in particolare le armi automatiche e a ripetizione, vari tipi di coltelli). L’enumerazione di dettaglio è demandata all'ordinanza di applicazione;

b) in linea generale ogni cambiamento di proprietà delle armi è soggetto ad autorizzazione;

c) ogni persona che vuole acquistare un'arma deve ottenere un permesso;

d) cambiamenti di proprietà di armi fra privati o fra enti e privati richiedono una "carta d'arma";

1.0064

e) il permesso di porto d'armi è soggetto alla clausola del bisogno;

f) deroghe sono ammesse per collezionisti, per chi pratica la caccia e il tiro sportivo.

COMPETENZE LIMITATE PER I CANTONI

L'applicazione della legge federale è demandata ai Cantoni. Da qui il messaggio e le proposte del Consiglio di Stato in discussione. Ma le competenze in materia lasciate ai Cantoni sono alquanto limitate. Le principali riguardano la possibilità:

1. di prevedere eccezioni in materia di commercio di armi vietate;
2. di fissare la durata del permesso d'acquisto di armi;
3. di regolare le modalità di ottenimento e concessione della patente di commercio in armi, accessori e munizioni;
4. di regolamentare il rilascio dei permessi di porto d'armi.

Al Cantone spettano poi in particolare i controlli in materia di rispetto della legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni.

La legge cantonale d'applicazione in discussione va quindi letta e valutata sulla base delle disposizioni della legge federale che regola in modo preciso tutto quello che attiene al commercio di armi, di accessori e di munizioni e in particolare tutto quello che nel quadro di un tale commercio può essere considerato un abuso da combattere e punire. Pure regolamentato dalla legge federale il trasporto di armi, che in genere devono essere trasferite smontate. Inoltre la legge federale prevede pure norme precise per le eccezioni a favore dei collezionisti, di chi pratica la caccia e il tiro sportivo.

GRUPPO DI LAVORO CANTONALE

Per mettere a punto la proposta di legge cantonale di applicazione il Consiglio di Stato ha istituito il 21 agosto 1997 un gruppo di lavoro presieduto dall'avv. Pierluigi Pasi e composto dal lic. jur. Luca Bieri del Comando della polizia cantonale, dall'avv. Oviedo Marzorini, Presidente della Federazione cantonale dei tiratori, da Claudio Portavecchia, capo del servizio armi e munizione della Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni, dall'avv. Werner Walzer membro della Federazione svizzera dei tiratori.

Il gruppo di lavoro ha presentato al Consiglio di Stato il suo rapporto il 16 gennaio 1999. Alle proposte dello stesso si è largamente ispirato il Governo per formulare il messaggio e le relative proposte in discussione. In particolare gruppo di lavoro e Consiglio di Stato sottolineano il fatto che *"la normativa federale lascia perciò poco spazio ai Cantoni".*

PROGETTO DI LEGGE CANTONALE

Il progetto di legge proposto si compone di 20 articoli suddivisi in 5 titoli. Utilizzando il limitato margine di competenze cantonali nel progetto di legge si propone di introdurre:

a) norme speciali riguardanti i permessi per le armi ritenute per principio proibite.
Norme che riguardano in particolare:
- il rilascio della patente per collezionista (titolo lll art. 3 e 4);

- l’autorizzazione per le attività sportive (titolo lll art. 6 e 7);

b) norme relative alla raccolta di informazioni sulle persone che commerciano in armi, da parte di privati o di autorità (art. 12 e 13);

c) disposizioni, nell'ambito dei rimedi di diritto, relative all'assenza di effetto sospensivo dei ricorsi (art. 16).

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La Commissione ha esaminato il progetto di legge cantonale nella sua seduta del 10 dicembre 1999 ascoltando nella fase introduttiva l'avv. Pierluigi Pasi e il sig. Claudio Portavecchia, che dopo aver illustrato i contenuti delle proposte in discussione hanno suggerito:

a) lo stralcio della lett. c) del cpv. 2 dell'art. 9 in quanto trattasi di norma che non ha più ragione di essere. Infatti al momento della sua formulazione si pensava che la legge che regolamenta l'attività di sorveglianza sarebbe stata modificata a breve termine per cui si voleva regolamentare la problematica già nella legge in esame. Ma ciò non è stato il caso;

b) di esaminare la tematica relativa all'eccezione per autorizzare l'acquisto di coltelli a serramanico per i disabili, considerate armi proibite a motivo della loro apertura automatica. Infatti se a suo tempo non vi erano richieste di tali autorizzazioni ora la situazione è cambiata.

Dopo discussione sulle informazioni degli esperti e del relatore l'entrata in materia è stata votata all'unanimità dei presenti.

ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

In genere l'esame dei singoli articoli non ha sollevato obiezioni particolari e sono stati accolti all’unanimità, senza modifica alcuna. La Commissione propone al Gran Consiglio di accettarli così come proposti nel messaggio del Consiglio di Stato.

Fanno eccezione due articoli. Precisamente:

- ***l'art. 2 cpv. 1 lett. i) (nuova)***

  si tratta di un'aggiunta suggerita dall'amministrazione e mirante, tramite l'introduzione di una delega al Consiglio di Stato, a introdurre la possibilità di concedere autorizzazioni speciali giusta l'art. 5 cpv. 3 della LArm segnatamente per l'acquisto di coltelli a molla e a scatto da parte di persone disabili;

- ***l’art. 9 cpv. 2 lett. c) (stralcio)***

  come suggerito dai rappresentanti del gruppo di lavoro si propone lo stralcio della lett. c) del cpv. 2 dell'articolo in questione che, come detto sopra, non si giustifica più in quanto la legge relativa all'attività di sorveglianza non è stata modificata

La Commissione unanime, dopo aver sentito le motivazioni degli esperti del gruppo di lavoro e del relatore ha accolto all'unanimità la proposta relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. i) esplicitando però chiaramente che l'autorizzazione speciale riguarda specificatamente le auto-

rizzazioni per persone disabili. Ha pure accolto la proposta all'art. 9 cpv. 2 di stralcio della lett. c).
Di conseguenza i due articoli in questione devono essere così formulati:

art. 2 cpv. 1 lett. i) (nuova):

i) decide le eccezioni di cui all'art. 5 cpv. 3 della LArm in particolare per la concessione di autorizzazioni per l'acquisto di coltelli a molla e a scatto da parte di persone disabili.

art. 9 cpv. 2 lett. c):

c) stralcio.

La Commissione all'unanimità invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche proposte.

CONCLUSIONI

Richiamate le considerazioni che precedono, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno di legge con le modifiche all'art. 2 cpv. 1 lett. i) e all'art. 9 cpv. 2 lett. c) presentate al punto precedente.

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -
Bertoli - Bobbià - Canonica G. - Duca Widmer -
Fiori - Ghisletta R. - Jelmini - Marzorini - Nova -
Pantani - Pini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4875 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 gennaio 2000 no. 4875 R della Commissione della legislazione;
- richiamate la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e l'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm),

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e oggetto della legge

[1]La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

[2]Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:

a) armi, parti essenziali di armi e accessori di armi;
b) munizioni ed elementi di munizioni.

TITOLO II – COMPETENZE E AUTORITÀ

Articolo 2

Autorità d'applicazione

[1]Il Consiglio di Stato applica la LArm e l'OArm e in particolare:

a) rilascia il permesso d'acquisto di armi (artt. 8 e 12 LArm, 10-12 OArm);
b) rilascia la patente per il commercio di armi (artt. 17 e 18 LArm, 18 e 19 OArm);
c) rilascia l'autorizzazione all'importazione, all'esportazione ed al transito di armi a titolo non professionale (artt. 25 LArm, 24-26 OArm);

d) rilascia il permesso di porto di armi (artt. 27 LArm, 29 e 30 Oarm);

e) funge da autorità di controllo (artt. 29 LArm, 33 OArm);

f) procede al sequestro ed al ritiro definitivo nei casi previsti dalla legislazione federale (artt. 31 LArm, 34 OArm);

g) rilascia le patenti e le autorizzazioni cantonali;

h) pronuncia le sanzioni alle infrazioni alla presente legge;

i) decide le eccezioni di cui all'art. 5 cpv. 3 della LArm in particolare per la concessione di autorizzazioni per l'acquisto di coltelli a molla e a scatto da parte di persone disabili.

[2]Esso designa il Dipartimento competente (di seguito: Dipartimento) e stabilisce mediante regolamento le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

TITOLO III – PATENTE E AUTORIZZAZIONE CANTONALI

Sezione 1: patente per collezionista

Articolo 3

Principio

La persona che, a scopo di collezione, intende acquistare da privati o in ambito commerciale:

a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. a. LArm);

b) pugnali e coltelli giusta gli artt. 4 cpv. 1 lett. c. LArm e 6-8 OArm;

c) tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d. LArm),

necessita della patente cantonale.

Articolo 4

Requisiti personali per il rilascio

[1]La patente è rilasciata alle persone in possesso della cittadinanza svizzera o alle persone straniere domiciliate in un Comune del Cantone, ad esclusione delle persone previste agli artt. 7 e 8 cpv. 2 LArm.

[2]La patente è rilasciata se la persona che ne fa richiesta:

a) possiede sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;

b) possiede sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;

c) dispone di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi.

Articolo 5

Limiti

[1]L'acquisto di un'arma da parte della persona beneficiaria della patente per collezionista necessita dell'autorizzazione d'acquisto.

[2]L'autorizzazione non comprende il diritto al porto e all'importazione dell'arma.

Sezione 2: autorizzazione per attività sportiva

Articolo 6

Principio

La persona che, a scopo di utilizzo nell'ambito di attività sportiva, intende acquistare da privati o in ambito commerciale dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente manganelli e bastoni da combattimento, necessita dell'autorizzazione cantonale.

Articolo 7

Requisiti personali per il rilascio

[1]L'autorizzazione è rilasciata alle persone in possesso della cittadinanza svizzera o alle persone straniere in possesso di un permesso di domicilio o di soggiorno in un Comune del Cantone, ad esclusione delle persone previste all'art. 8 cpv. 2 LArm.

[2]L'autorizzazione è rilasciata se la persona che ne fa richiesta:

a) possiede sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;
b) è affiliata ad una società o ad un'associazione riconosciuta dal Dipartimento.

Articolo 8

Limiti

[1]L'autorizzazione per attività sportiva autorizza l'acquisto di un'unica arma; per ogni successivo acquisto può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione.

[2]L'autorizzazione non comprende il diritto al porto e all'importazione dell'arma.

[3]Il trasporto dell'arma dopo l'acquisto è consentito limitatamente al tragitto dalla residenza della persona beneficiaria dell'autorizzazione al luogo ove questa espleta l'attività sportiva e viceversa.

Sezione 3: norme comuni

Articolo 9

Condizioni, oneri speciali e validità temporali

[1]Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può, in casi particolari, essere subordinato a condizioni od oneri speciali.

[2]La validità temporale è limitata:

a) a cinque anni per la patente per collezionista e a sei mesi per le ulteriori autorizzazioni d'acquisto;
b) a un anno per l'autorizzazione per attività sportiva e a tre mesi per le eventuali ulteriori autorizzazioni d'acquisto.

Articolo 10

Scopo della procedura

La procedura per l'ottenimento di patenti, autorizzazioni o permessi è finalizzata ad accertare l'adempimento delle condizioni di rilascio poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Articolo 11

Esami

Il regolamento può subordinare l'ottenimento di patenti, autorizzazioni o permessi al superamento di esami scritti o orali atti ad accertare l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Articolo 12

Informazioni dalla persona interessata

[1]Il Dipartimento è legittimato a richiedere alla persona che intende ottenere un permesso, una patente o un'autorizzazione tutte le informazioni utili ad accertare l'adempimento delle condizioni poste al rilascio.

[2]La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un'autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

Articolo 13

Informazioni dalle autorità

[1]Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della LArm e della presente legge.

[2]Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per viola-

zione delle disposizioni in materia di armi.
[3]Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l'uso o con l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell'art. 260[quater] del Codice penale svizzero.

Articolo 14

Spese straordinarie

Il Cantone, oltre agli emolumenti fissati dalla legislazione federale, pone a carico della persona richiedente le spese cagionate dall'esame di una domanda per l'ottenimento di una patente, di un permesso o di un'autorizzazione.

TITOLO IV – SANZIONI E RIMEDI DI DIRITTO

Articolo 15

Sanzioni

Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 2'000.--.

Articolo 16

Rimedi di diritto

[1]La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

[2]La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

[3]I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

Articolo 17

Norma transitoria

[1]La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

[2]Il regolamento d'applicazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 12 maggio 1993 rimane in vigore fino alla sua abrogazione, decretata dal Consiglio di Stato.

Articolo 18

Adeguamento al diritto vigente

[1]La persona che, ai sensi della legislazione cantonale previgente, è legittimata a portare armi o a commerciare in armi e munizioni ed intende conservare tale diritto deve presentare la domanda entro il termine di una anno dall'entrata in vigore della presente Legge.

[2]La persona beneficiaria di una patente per collezionista giusta la legislazione cantonale previgente conserva il suo diritto.

Articolo 19

Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967;

b) il Concordato sul commercio di armi e di munizioni del 27 marzo 1969.

Articolo 20

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.